

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 26 DEL 28-05-2021

Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO E L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DEI PROGETTI ALLE NTC 2018
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di maggio alle ore 10:30, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

FORTI GIUSEPPE	SINDACO	P
BIANCUCCI LUCIANA	VICE SINDACO	P
PISTOLESI LARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE TOFONI STEFANO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

La Giunta Comunale si svolge in videoconferenza utilizzando la piattaforma telematica <https://meet.jit.si/montevidoncorrado> e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco n. 2 del 30 marzo 2020 con il quale vengono stabilite le modalità ed i criteri di svolgimento delle sedute della **Giunta Comunale**, in videoconferenza, a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19”.

Il Vice Segretario Comunale Dott. TOFONI STEFANO, ha riscontrato il collegamento simultaneo del Sindaco e degli Assessori presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 30 marzo 2020 con il quale vengono stabilite le modalità ed i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, in videoconferenza, a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19”;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per appello nominale;

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dall'USR Marche ed allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 17.05.2021;

Di individuare nel sig. Giuseppe Forti, nato a Montappone (FM) il 19.04.1948 e residente a Monte Vidon Corrado (FM) in via dei Sibillini n. 12, cod. fisc. FRTGPP48D19F428T, in qualità di Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, il soggetto delegato alla sottoscrizione della citata convenzione;

Di dare comunicazione del presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti, unanimi, favorevoli, resi per appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 50/2016;
- Legge 11.09.2020, n. 120;
- D.G.R. Marche n. 618 del 17.05.2021;

MOTIVAZIONE

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, introduce agli articoli 1 e 2, disposizioni di semplificazione delle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia.

All’articolo 11, comma 1, introduce, poi, il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, stabilendo che le disposizioni dello stesso decreto poiché prevedono semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

Tra le norme di semplificazione insiste anche l’articolo 10, comma 7-bis, che ha aggiunto i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell’articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186.

In particolare il comma 2 ter ha stabilito che:

“2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65,

comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Orbene, in materia di ricostruzione pubblica disciplinata, per quanto concerne gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, dal decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. e con riferimento alla relativa gestione commissariale, le disposizioni precipitate trovano diretta applicazione.

Ciò comporta l'immediata loro operatività in relazione alle opere pubbliche inserite nella programmazione già approvata con ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e rinvenibili, allo stato, nell'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 che ha approvato un nuovo elenco, unico, in revisione e sostituzione di quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali e in particolare degli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.

Peraltro, l'articolo 3 della precitata ordinanza specifica che per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto fatta eccezione per quelle procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, sia stato già pubblicato il bando o l'avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze concernenti la ricostruzione pubblica, salva la facoltà della stazione appaltante, ove ne ricorrono i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione.

In tale contesto rileva il ruolo che l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 669 del 2017 e n. 1364 del 2019 svolge in materia sismica per tutti gli interventi inerenti la ricostruzione sia privata che pubblica.

In particolare, con riferimento alla ricostruzione pubblica le disposizioni - introdotte nell'ambito dell'art. 5 del D.L. 136/2004 concernente l'ambito applicativo delle Norme tecniche per le costruzioni (Normativa tecnica per le costruzioni) - che prevedono che per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, la verifica preventiva della progettazione da parte della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) accerti anche la conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018), sono da considerarsi disposizioni cogenti.

Poiché l'esito positivo della verifica deroga alle previsioni dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla sezione II del Capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, produce, di fatto, i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione sismica previsti dalle suddette norme ed esclude dunque l'applicazione delle norme concernenti gli adempimenti per le opere strutturali (la denuncia dei lavori al Genio civile

o, per quanto qui ci interessa all’Ufficio speciale per la ricostruzione) nonché per le costruzioni in zone sismiche (l’autorizzazione sismica del genio Civile o dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione).

Il soggetto a cui è in capo la verifica preliminare diventa la stessa stazione appaltante e peressa il RUP.

La norma in esame prevede inoltre che i progetti corredati dalla verifica siano depositati, con modalità telematica, presso l’AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018. Con la stessa modalità sono altresì depositate:

- le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate;
- la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico (vale a dire i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della L. 1086/1971 e agli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001).

La precipitata collaborazione istituzionale appare rispondere ad un interesse comune propedeutico alla definizione celere degli interventi di ricostruzione pubblica, ed è riconducibile al combinato disposto dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (accordo tra pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

La possibilità di avvalersi di soggetti esterni, come supporto al RUP, in caso di carenza di competenze interne, trova oggi compiuta disciplina nelle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con successiva deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali espressamente prevedono che il ruolo del RUP non può essere esternalizzato e che lo stesso va individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche e che qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tale ultimo caso, è previsto che la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti parenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Quanto alla possibilità di avvalersi di personale in possesso dei requisiti necessari di altre pubbliche amministrazioni occorre l’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14 della stessa legge, disciplinante le determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Nel caso di utilizzo di personale interno alla stazione appaltante o di personale di altre pubbliche amministrazioni, previa convenzione, si applica l’articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso della ricostruzione pubblica post sisma 2016, si rappresenta che l'articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del relativo fondo e la ripartizione delle relative risorse.

Tale disposizione si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare nella parte in cui affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo del regolamento definito in sede di contrattazione decentrata.

Il comma 19, dell'articolo 2-bis, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto-legge n. 189 del 2016, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018 è stato dunque istituito il fondo di cui all'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e disciplinata la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla contrattazione decentrata integrativa, come peraltro assentito dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 17.05.2021 si è provveduto:

- ad approvare lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione con la lettera A, quale parte integrante, con la quale si regolano le attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, con l'utilizzo dei dipendenti dell'Ufficio Speciale, nell'ambito della disciplina delle funzioni tecniche di cui all'ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2018;
- a stabilire che trattandosi di una attività parziale della funzione tecnica di "verifica preventiva dei progetti", l'aliquota del fondo incentivante prevista al punto b) della Tabella A, al comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 57 del 2018, fissata al 3%, verrà ridotta al 2%;
- a stabilire che la convenzione, allo stato, regolerà i rapporti con i Comuni di Muccia (MC) e di Ussita (MC) che ne hanno già fatto espressa richiesta ma potrà essere utilizzata anche per altri Comuni che ne facciano richiesta successivamente;
- a stabilire che alla stipula della convenzione provvederà il direttore pro-tempore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione il quale potrà apporre alla stessa le modificazioni non sostanziali che verranno ritenute necessarie al fine della stessa stipula;
- a stabilire inoltre che nelle more della messa a regime del sistema telematico presso l'AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018 e fino alla sua effettiva piena

funzionalità, i progetti corredati dalla verifica inerenti la ricostruzione pubblica possono continuare ad essere depositati presso l’Ufficio Speciale per la ricostruzione;

- a comunicare la deliberazione ai Comuni di Muccia ed Ussita nonché all’Anci regionale al fine di eventualmente attivare collaborazioni con altri Comuni, se ritenute di interesse.

Vista la comunicazione della Regione Marche prot. n. 58240 del 17.05.2021 ad oggetto “Proposta di collaborazione istituzionale per gli adempimenti connessi all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto legge n 136 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186”.

Visto che con nota prot. n. 2071 del 24.05.2021 questo Ente ha chiesto di demandare all’USR Marche, mediante stipula di apposita convenzione, le attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016), mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 8D.M. 17.01.2018), sia per i progetti di ricostruzione pubblica che per quelli finanziati con l’ordinanza commissariale n. 104 del 29 giugno 2020.

Dato atto che l’USR Marche, con nota prot. n. 63672 del 28.05.2021 ha comunicato la disponibilità alla collaborazione istituzionale, pervia adozione del soggetto delegato alla sottoscrizione della convenzione.

Visto lo schema di convenzione predisposto dall’USR Marche ed allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 17.05.2021.

Ritenuto:

- approvare l’allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dall’USR Marche ed allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 17.05.2021;
- individuare nel sig. Giuseppe Forti, nato a Montappone (FM) il 19.04.1948 e residente a Monte Vidon Corrado (FM) in via dei Sibillini n. 12, cod. fisc. FRTGPP48D19F428T, in qualità di Sindaco e Responsabile dell’Area Tecnica, il soggetto delegato alla sottoscrizione della citata convenzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dall'USR Marche ed allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 17.05.2021;

Di individuare nel sig. Giuseppe Forti, nato a Montappone (FM) il 19.04.1948 e residente a Monte Vidon Corrado (FM) in via dei Sibillini n. 12, cod. fisc. FRTGPP48D19F428T, in qualità di Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, il soggetto delegato alla sottoscrizione della citata convenzione;

Di dare comunicazione del presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _____ E L'UFFICIO SPECIALE PER
LA RICOSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ
DEI PROGETTI ALLE NTC 2018**

L'anno _____ del _____ giorno _____ del _____ mese _____ di _____ in
presso _____ (specificare)

TRA

L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE, codice fiscale n. _____ di _____ seguito
per brevità USR, con sede legale in Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 2-4, rappresentato dal
Direttore pro-tempore _____ (nome,
cognome e dati anagrafici) in qualità di legale rappresentante della medesima amministrazione

E

IL COMUNE DI _____ (specificare), di _____ seguito per brevità COMUNE, partita
IVA/codice fiscale _____, rappresentato
da _____ (specificare) la carica

ricoperta

oltre nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare l'organo competente a deliberare in materia) n._____ del_____,

Premesso:

- Che la Giunta regionale con deliberazione n._____ del_____ ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina delle attività di verifica preventiva della progettazione alle NTC 2018 per le attività della ricostruzione pubblica post sisma 2016. Articolo 5, comma 2-ter del decreto legge 136 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 186 del 2004 - articolo 15 legge n. 241 del 1990 - articolo 113 D.Lgs. n. 50 del 2016 - O.C.S.R. n. 57 del 2018, incaricando il Direttore pro-tempore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione alla sua tipula e autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali ritenute necessarie;

- Che la Giunta Comunale di _____ con deliberazione n. _____ del

_____ (o in alternativa inserire la tipologia e gli estremi del provvedimento adottato), al fine di accelerare le procedure di completamento degli interventi ha espresso la volontà di stipulare una convenzione con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione per addivenire ad una collaborazione finalizzata all'affidamento all'Ufficio Speciale Ricostruzione, nelle persone dei propri dipendenti svolgenti funzioni tecniche, delle attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) per la realizzazione di singoli appalti di lavori volti alla ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni;

- Che con nota prot. n. _____ del _____ il Direttore dell'USR si è reso disponibile alla stipula della convenzione al fine della acquisizione della funzione di cui al punto che precede oggi in capo alla stazione appaltante/soggetto attuatore (Comune di _____).

Considerato:

- Che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, introduce agli articoli 1 e 2, disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto soglia e all'articolo 11, comma 1, stabilisce la prevalenza delle norme di maggiore semplificazione nonché l'applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali;

- Che l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto legge n. 76 del 2020, ha aggiunto il comma 2-ter, dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186 che ha previsto che: *"Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*

- Che l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 669 del 2017 e n. 1364 del 2019 svolge la funzione sismica, già attribuita come materia alle Regioni, per tutti gli interventi inerenti la ricostruzione sia privata che pubblica.

- Che l'Ordinanza C.S. n. 109 del 21 novembre 2020 ha approvato un nuovo elenco, unico, in revisione e sostituzione di quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali e in particolare degli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.

- Che l'articolo 3 dell'Ordinanza C.S. n. 109 del 2020 specifica che per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto fatta eccezione per quelle procedure di selezione del privato contraente per le quali,

alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, sia stato già pubblicato il bando o l'avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze concernenti la ricostruzione pubblica, salvo la facoltà della stazione appaltante, ove ne ricorrono i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione;

- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l'articolo 113 prevede la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse prevedendo che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e ne definisce la ripartizione;

- Che ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ed è disposto con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico;

- Che l'articolo 2-bis, comma 19, del decreto-legge n. 148 del 2017, consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Che l'Ordinanza C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018, ha disciplinato la costituzione del Fondo di cui all'art. 113, comma 2, decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamenta le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori;

- Che il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1 ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione;

- Che in applicazione del principio di sussidiarietà l'Ufficio Speciale per la ricostruzione è disponibile, in ragione della competenza in materia sismica, a supportare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018);

- Che le parti, in funzione di quanto sopra disciplinato, hanno reciproco interesse ad

addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e con lo scopo primario di perseguire l'interesse pubblico a garantire una ricostruzione efficace e semplificata;

- Che la convenzione è lo strumento idoneo a definire l'attività di collaborazione tra i singoli Comuni e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore della presente)

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 2 (Oggetto)

Le parti si impegnano ad operare, nell'ambito di una stretta collaborazione istituzionale e tecnica, al fine di conseguire rapidamente ed efficacemente l'approvazione del/i progetto/i definitivo/i - esecutivo/iper la realizzazione dell'/delle opera/e pubblica/che " _____ " nel Comune di _____

Art. 3 (Funzioni dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione)

L'USR si impegna a:

- a) nominare il Responsabile della Convenzione nella persona del Dirigente della P.F.

_____;

- b) svolgere, tramite i funzionari tecnici della struttura dirigenziale indicata nella lettera a), in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, l'attività di supporto al RUP nell'istruttoria sismica dei progetti di cui ai punti c) e d) del comma 6 dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riconducibile sostanzialmente all'accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018);

- c) ricevere in deposito, nelle more della messa a regime del sistema telematico presso l'AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018 e fino alla sua effettiva piena funzionalità, i progetti corredati dalla verifica inerenti la ricostruzione pubblica.

Art.4 (Funzioni del Comune)

Il Comune di _____ esercita le funzioni di Soggetto Attuatore, di Responsabile Unico del Procedimento e di Stazione Appaltante e si impegna a:

- a) nominare il Responsabile della Convenzione nella persona di _____;
- b) fornire tutta la documentazione cartacea e informatizzata in suo possesso relativa all'intervento individuato all'articolo 2, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività di verifica preliminare del progetto regolata dalla presente convenzione;
- c) inserire i funzionari tecnici individuati ai sensi dell'articolo 3, lettera b) nell'ambito del quadro economico dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Art. 5 (Spese tecniche)

Le spese tecniche previste dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 sono riconosciute nei termini e con le modalità definite nell'O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018.

In particolare le spese tecniche per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione rientrano nell’articolo 4, comma 2, Tabella A, punto b) ovvero “verifica preventiva dei progetti”, dell’O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018.

Le parti si danno reciproco atto che trattandosi di una attività parziale della funzione tecnica di “verifica preventiva dei progetti”, l’aliquota del fondo incentivante fissata al 3%, verrà ridotta al 2%.

Art. 6 (Decorrenza e durata)

La presente convenzione è valida ed efficace dal giorno della stipula e la sua durata è connessa alla definizione dell’intervento oggetto della stessa.

Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell’una o dell’altra parte degli impegni assunti con la stipula, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 7 (Responsabilità)

La responsabilità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione della presente convenzione è regolata dalle norme civili, penali e amministrative vigenti, nonché da quanto contenuto nella disciplina speciale in materia di ricostruzione pubblica discendente in particolare dal decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy)

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del citato Regolamento.

Tutti i dati sono utilizzati dalle parti per i soli fini istituzionali, le stesse parti assicurano la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia, come sopra richiamata. Ciascuna parte autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente atto.

Art. 9 (Contenzioso relativo all’accordo)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro competente di Ancona.

Art. 10 (Norme finali)

L’entrata in vigore di nuove norme, di leggi statali o regionali attinenti alla disciplina considerata dal presente accordo comporta l’adeguamento automatico del testo, secondo il principio di eterointegrazione, senza che ciò costituisca modifica allo stesso.

La presente Convenzione, esente da bollo ai sensi del punto 16 dell'allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n.642, viene stipulata in modalità digitale. La data della stipula sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell'ultimo soggetto.

Le parti si danno reciproco atto che la convenzione è stata da loro letta e dichiarano di averne completaed esatta conoscenza.

Il presente atto consta di pagine _____(_____), viene redatto nella forma di scrittura privata esottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale

Per l'USR

Per il COMUNE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-05-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE

Data: 28-05-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO TOFONI



NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 154

Ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione FORTI GIUSEPPE attesta che dal 17-06-2021 al 02-07-2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Li, 17-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
FORTI GIUSEPPE



Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-05-2021 in quanto:

[x] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 17-06-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

